

AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

L'anno 2003, il 25 settembre, alle ore 11.00, nella sala a vetri in Piazza Fiera n. 3, a Trento, le parti:

per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza sindacale, ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:


sig. FERRUCCIO DEMADONNA - Presidente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI - Componente

dott. FRANCO ZENI - Componente


dott. FLAVIO DEBERTOL - Componente aggiunto

prof. MARIO PEDERZOLLI - Componente aggiunto




integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l'UPIPA da:


dott. ALDO DUCA





la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Confederazioni sindacali:


 per la C.G.I.L.


 per la C.I.S.L.

 per la U.I.L.

 per la CONF.S.A.L.

 per la CONFE.DIR.

 per la C.I.D.A.


 per l'U.S.A.E.

premesse che

- il 30 aprile 1997 è entrata in vigore la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, di revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento;
- il comma 1 dell'art. 1 della suddetta l.p. n. 7/1997 stabilisce che "la presente legge disciplina il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia e degli enti funzionali dalla stessa dipendenti, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale di autonomia e in armonia con i principi di riforma economico-sociale della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il 24 novembre 1998 è entrata in vigore la legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige";
- il comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, stabilisce che "le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma (trattasi delle istituzioni ed enti sanitari) sono esercitate nei limiti previsti dallo Statuto";
- il decreto legislativo n. 433 del 1996 stabilisce che le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante – ispettivo, direttivo e docente della scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria sono esercitate dalla Provincia autonoma di Trento;
- il comma 2 dell'articolo 21 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 dispone che "fino all'entrata in vigore della legge provinciale che ridisciplina l'accesso al lavoro del personale direttivo della scuola a carattere statale, in relazione all'attribuzione allo stesso della qualifica dirigenziale, in armonia con i principi previsti dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 per il personale dirigente della Provincia e in relazione a quanto disposto dall'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) trova applicazione per la contrattazione collettiva del personale ispettivo e direttivo quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 1997";
- il comma 1 dell'art. 54 della l.p. n. 7/1997 prevede che la contrattazione collettiva provinciale "si svolge per comparti comprendenti settori dell'amministrazione omogenei o affini su tutte le materie relative al rapporto di lavoro con esclusione di quelle riservate alla legge provinciale, ad atti normativi e amministrativi, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il comma 2 dell'art. 54 prevede altresì che "la Giunta con apposito regolamento può individuare comparti di contrattazione nelle materie di competenza provinciale, tenuto conto dei comparti individuati a livello nazionale e sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 58 e le confederazioni maggiormente rappresentative del personale";
- il comma 68 dell'art. 18 della L.R. n. 10/98 stabilisce che "le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle IPAB delle province di Trento e di Bolzano possono avvalersi per la contrattazione, ove la legge lo preveda, dell'Agenzia provinciale per la contrattazione";
- il protocollo politico sottoscritto il 9 gennaio 1995, relativamente alla definizione di un contratto unico a livello provinciale degli enti locali, prevede un unico tavolo di contrattazione e una congiunta negoziazione degli accordi applicabili al personale interessato;
- il presente accordo è sostitutivo di quello riguardante la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 4 ottobre 1999;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

la seguente ipotesi di accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, written in a cursive style. The signatures are spread across the width of the page, with some overlapping. In the upper right corner, there is a small, stylized signature or mark that looks like 'CF'.

IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE QUADRO SUI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Art. 1

Determinazione dei comparti di contrattazione

1. Il personale di cui all'art. 1 della L.P. n. 7/97, all'art. 1 della L.R. n. 10/98 e all'art. 10 della L.R. n. 20/88, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19, comma 26, della L.R. n. 10/98, è raggruppato nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

- A) comparto Autonomie locali;
- B) comparto Scuola;
- C) comparto Sanità;
- D) comparto Ricerca.

Art. 2

Comparto Autonomie locali

1. Il comparto di cui alla lettera A) dell'articolo 1 comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:

- 1) Area della dirigenza e dei segretari comunali, composta dal personale:
 - a) della Provincia e degli Enti funzionali;
 - b) del Consiglio provinciale;
 - c) dei Comuni, loro Consorzi e associazioni;
 - d) dei Comprensori;
 - e) delle I.P.A.B. a carattere assistenziale.
- 2) Area del personale con qualifica di direttore, la cui contrattazione si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale.
- 3) Area del restante personale dipendente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Art. 3

Comparto Scuola


1. Il comparto di cui alla lettera B) dell'articolo 1 comprende due distinte aree di contrattazione collettiva:

- 1) Area dei dirigenti scolastici.
- 2) Area composta da:
 - a) personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, di cui al d.lgs. 24 luglio 1996, n. 433;
 - b) personale coordinatore ed insegnante delle scuole dell'infanzia;
 - c) personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole a carattere statale e assistenti educatori;
 - d) personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento e personale delle IPAB che svolge servizi di formazione professionale.

Art. 4

Comparto Sanità

1. Il comparto di cui alla lettera C) dell'art. 1, comprende tre distinte aree di contrattazione collettiva:



- 1) Area del personale della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa e sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- 2) Area del personale del ruolo medico, medico-veterinario ed odontotecnico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- 3) Area composta dal restante personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 5
Comparto Ricerca

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 1, lettera D), comprende il personale assunto con qualifica di ricercatore e tecnologo degli Enti funzionali della Provincia autonoma di Trento che svolgono attività di ricerca.

Art. 6
Norme transitorie

1. Per la presente tornata contrattuale (2002-2005), al fine di favorire l'omogeneizzazione con il comparto Scuola, per il personale docente dell'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige potrà essere stabilita con apposita contrattazione una disciplina particolare per materie non previste e comunque tenendo conto di quanto stabilito nell'ambito dell'area contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, punto 2), lett. a). Il rapporto di lavoro dei bidelli attualmente dipendenti dai Comuni potrà essere disciplinato in specifiche parti del contratto di cui all'art. 3, comma 1, punto 3), lett. b), per quanto concerne l'eventuale passaggio tra Amministrazioni comunali e Provincia autonoma di Trento (comparto Scuola).

2. Al personale della formazione professionale che svolge funzioni analoghe al personale ausiliario, tecnico ed amministrativo delle scuole a carattere statale si applica il contratto collettivo provinciale di lavoro che disciplina il personale di cui alla lett. c) dell'art. 3 del presente accordo. Con apposita contrattazione le parti provvederanno all'individuazione di dette figure professionali ed alla redazione delle norme transitorie relative all'applicazione del contratto di riferimento.


Art. 7
Norma finale

1. Il presente accordo quadro è valido per il quadriennio 2002-2005 e la disdetta può essere data dall'A.P.R.A.N., da due confederazioni sindacali o dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, rappresentative della maggioranza dei lavoratori iscritti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza del quadriennio. In caso di mancata disdetta il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di biennio in biennio.

2. Nell'ambito dei contratti di comparto, le parti definiranno specifiche disposizioni che rendano effettiva e facilmente esperibile la mobilità fra i comparti di cui al presente accordo.

3. Le parti opereranno con criteri uniformi per i comparti e per le aree per quanto attiene gli istituti economici e giuridici, nel rispetto delle peculiarità e valorizzando le specificità delle diverse categorie di personale.

4. L'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale sottopone per il recepimento la seguente ipotesi di accordo sui comparti di contrattazione collettiva alla Giunta della Provincia autonoma di Trento e al Comitato direttivo del Consorzio dei Comuni trentini.



NOTA A VERBALE


Oggetto: ipotesi di accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva

La CIDA rileva con stupore e rammarico che nella bozza definitiva di cui all'oggetto, rispetto alla proposta del 7 aprile 2003 relativamente al comparto scuola si trova cancellata l'unica vera innovazione contenuta e cioè l'area di contrattazione separata del personale delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria della PAT di cui al decreto legislativo 24/07/1966 n. 433.

L'abitudine già invalsa della contrattazione separata poteva essere accolta nell'accordo rispondendo alla esigenza sentita e diffusa tra i docenti di veder riconosciuto specificità e professionalità di funzioni anche a livello contrattuale. Tale esigenza è evidentemente ancora misconosciuta da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei docenti che rispondono a logiche diverse e, in particolare, alla volontà di uniformità con la contrattazione nazionale.

Si è perso l'occasione di innovazione e di riconoscimento delle funzioni all'interno del comparto.


LA PRESIDENTE PROVINCIALE ANP/CIDA
- prof. Grazia Cattani -



NOTA VERBALE

NOSTRO DISAPPUNTO PER NON AVER CONSIDERATO NEL COMPARTO SCUOLA IL PERSONALE A.T.A DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PERSONALE DEGLI ASILI NIDO.

Giuseppe Frisanco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Frisanco', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the printed name.